Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 11 del 14 gennaio 1939-XVII

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA. — Concorsi per titoli, per titoli ed esami e per esami per il conferimento di posti nei vari gradi del ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali, gruppo A, nel ruolo degli ispettori agrari, gruppo A, e nel ruolo degli esperti agrari, gruppo B.

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli a due posti di direttore di 2ª classe (grado 6°), a tre posti di direttore di 3ª classe (grado 7°), a tre posti di vice-direttore di 1ª classe (grado 7°) e a cinque posti di vice-direttore di 3ª classe (grado 9°), nel ruolo del personale direttivo dei Centri agrari sperimentali (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a due posti di direttore di 2ª classe (grado 6°); a tre posti di direttore di 3ª classe (grado 7°); a tre posti di vice-direttore di 1ª classe (grado 7°) e a cinque posti di vice-direttore di 3ª classe (grado 9°); del ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali del Corpo agrario coloniale (gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali del Corpo agrario coloniale (gruppo *A*):

a) a due posti di direttore di 2ª classe (grado 6°);
b) a tre posti di direttore di 3ª classe (grado 7°);
c) a tre posti di vice-direttore di 1ª classe (grado 7°);
d) a cinque posti di vice-direttore di 3ª classe (grado 9°).

Art. 2.

I predetti posti sono ripartiti nelle specializzazioni come al prospetto annesso al presente decreto; ed al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnico-agrari dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) impiegati di altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo ed ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Per i posti di vice-direttore di 1ª classe (grado 7°) e di vice-direttore di 3ª classe (grado 9°) i predetti dovranno essere in possesso della laurea in scienze agrarie oppure della laurea in scienze naturali per le specializzazioni in « zoologia ed entomologia agraria » in « patologia vegetale » e in « biologia e miglioramento delle specie vegetali ».

Nessun titolo di studio è richiesto per i posti di direttore di 2ª classe (grado 6°) e di direttore di 3ª classe (grado 7°), ma per potervi partecipare gli aspiranti dovranno esibire una esposizione in carta libera della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica ed i titoli e le pubblicazioni;

c) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello dei posti messi a concorso e, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire sei, scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane e all'estero potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti e con l'indicazione del loro recapito in Italia, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Questi ultimi aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Gli aspiranti potranno concorrere per più specializzazioni; ma dovranno presentare tante domande quante sono le specializzazioni per le quali intendono partecipare al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei vice-segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in s.p.e., non iscritti al P.N.F. dovrano presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato;

d) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana o di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di agricoltura e foreste di grado non inferiore al 6°;

d) di due docenti di Università particolarmente competenti nelle specializzazioni per cui i concorsi sono indetti.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun Commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella Legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

PROSPETTO di ripartizione, nelle varie specializzazioni, dei posti messi a concorso:

N. d'ordine	Grado e qualifica dei posti messi a concorso	N. dei posti	Specializzazione e numero dei posti ripartiti per ciascuna specializzazione
1	Grado 6° - Direttore di 2ª classe	2	per le coltivazioni . . . 1 per la zootecnia . . . 1
2	Grado 7° - Direttore di 3ª classe	3	per le coltivazioni . . . 2 per la chimica agraria e tecnologica 1
3	Grado 7° - Vice-direttore di 1ª classe	3	per le coltivazioni . . . 1 per la zoologia ed entomologia agraria . . . 1 per la patologia vegetale 1
4	Grado 9° - Vice-direttore di 3ª classe	5	per la zoologia ed entomologia agraria . . . 2 per la biologia ed il miglioramento delle specie vegetali . . . . . 2 per l'economia agraria . 1

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana:*
TERUZZI

Concorso per titoli e per titoli ed esami a cinque posti di vice-direttore di 2ª classe nel ruolo del personale direttivo dei Centri agrari sperimentali (grado 8°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli ed esami a cinque posti di vice direttore di 2ª classe nel ruolo del personale direttivo dei Centri agrari sperimentali del Corpo agrario coloniale (grado 8°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a cinque posti di vice direttore di 2ª classe nel ruolo del personale direttivo dei Centri agrari sperimentali del Corpo agrario coloniale (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

I predetti posti sono ripartiti come dal prospetto annesso al presente decreto; ed al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnico-agrari dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo o di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) impiegati di altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in possesso del diploma di laurea in veterinaria per la « specializzazione in zootecnia » o del diploma di laurea in chimica pura o in chimica e farmacia per la « specializzazione in chimica agraria e tecnologica » dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso dei titoli di studio di cui al comma precedente, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

d) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo o di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore qualora siano provvisti della anzianità per la promozione al grado 8°.

Art. 3.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti e con l'indicazione del loro recapito in Italia, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Questi ultimi aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero dell'Africa Italiana od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno concorrere per più specializzazioni; ma dovranno presentare tante domande quante sono le specializzazioni alle quali intendono partecipare.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con l'indicazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in s.p.e., non iscritti al P.N.F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

d) del titolo di studio in originale o in copia autentica legalizzata, per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato e per gli impiegati non dei ruoli tecnico-agrari dell'Amministrazione dello Stato;

e) dei titoli di studio e documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 8.

Il programma di esame e le prove relative sono specificate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 9.

Per essere ammessi agli esami i candidati che hanno obbligo di sottoporvisi dovranno conseguire una votazione di almeno sette decimi sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte

e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e di almeno sette decimi nella prova pratica.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana o di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° del Ministero di agricoltura e foreste;

d) di due docenti di Università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun Commissario dispone di venti punti per coloro che hanno diritto a conseguire il grado 8° senza sostenere i prescritti esami e di dieci punti per i titoli e di dieci punti per gli esami per coloro che hanno obbligo di sottoporsi agli esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 12.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 13.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 12.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

PROSPETTO dei 5 posti messi a concorso per vice-direttore di 2ª classe del ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali, ripartiti nelle varie specializzazioni, con l'indicazione, per gli aspiranti cui è fatto obbligo di sottoporsi agli esami; del programma di esame e delle prove relative.

N. d'ordine	Vice-direttore di 2ª classe (grado 8°)	N. dei posti	Prove	Programma
1	per la zootecnia	2	scritta	Zootecnia o genetica animale.
			pratica	Ezoognosia, zootecnia, riconoscimento di piante foraggere e di essenze vegetali spontanee.
			orale	Zoologia, anatomia animale, ezoognosia, zootecnia, genetica animale, coltivazioni con particolare riguardo alle culture foraggere ed ai pascoli, ecologia, economia agraria, chimica biologica con particolare riguardo all'alimentazione del bestiame; traduzione di un brano dal francese, inglese o tedesco a scelta del candidato, in italiano.
2	per le coltivazioni	1	scritta	Agronomia e coltivazioni.
			pratica	Botanica, coltivazioni, meccanica agraria.
			orale	Botanica generale e sistematica; chimica agraria; economia agraria; entomologia agraria e patologia vegetale; agronomia e coltivazioni; ecologia.
				Traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.
3	per la chimica agraria e tecnologica	1	scritta	Chimica agraria.
			pratica	Analisi di materie di uso e prodotti agrari.
			orale	Chimica generale, chimica agraria, agronomia, elementi di coltivazioni e zootecnia, tecnologia dei più importanti prodotti coloniali.
				Traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.
4	per l'economia agraria	1	scritta	Economia agraria.
			pratica	Contabilità agraria.
			orale	Economia politica; economia agraria; estimo, elementi di statistica; legislazione agraria; elementi di geografia economica dei paesi coloniali; coltivazioni e zootecnia.
				Traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana:*
TERUZZI

Concorso per esami a quindici posti di sperimentatore in prova nel ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XIV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a quindici posti di sperimentatore in prova nel ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali del Corpo agrario coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a quindici posti di sperimentatore in prova nel ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali del Corpo agrario coloniale (gruppo *A*).

Art. 2.

I predetti posti sono ripartiti nelle specializzazioni come dal prospetto annesso al presente decreto nel quale sono specificati anche i titoli di studio richiesti, il programma di esame e le prove relative per ciascuna specializzazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire sei, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubbicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali, che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del precedente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà indicare la specializzazione alla quale intendono partecipare e contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito e per quelli in Colonia o all'estero anche il loro recapito in Italia, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi Colonia, l'indicazione della lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intendono sottoporsi alla prova orale e la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

Gli aspiranti potranno concorrere per più specializzazioni; ma dovranno presentare tante domande quante sono le specializzazioni alle quali intendono partecipare.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire otto, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazione militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII a 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati dal comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti inoltre sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono comulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato, su carta da bollo da lire quattro, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da lire quattro, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato

personalmente dal segretario dei Fasci all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

5) certificato di buona condotta morale e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta bollata da lire quattro di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica notarile del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, ed impiegati coloniali a contratto assunti con le norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Tale stato di servizio non è richiesto per il personale dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; e di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute le prove scritte, le prove pratiche e quelle orali.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti, in quanto possibile, come appresso:

1) tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV;

2) un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti od ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Le norme di cui al terzo comma di detto articolo non si applicano per le specializzazioni per le quali è stato ammesso a concorso un solo posto.

Agli effetti dell'applicazione delle predette norme i posti ripartiti nelle varie specializzazioni, come dal prospetto annesso al presente decreto, vengono considerati concorsi distinti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, separatamente per ogni specializzazione, sperimentatore in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova o di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli sperimentatori in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di sperimentatore in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di sperimentatore in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli sperimentatori in prova destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo *A*.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli sperimentatori in prova saranno nominati di ruolo con la qualifica di sperimentatore e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana o di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° del Ministero di agricoltura e foreste;

d) di due docenti di Università, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. Il Ministro per l'Africa Italiana:
TERUZZI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

PROSPETTO dei posti di sperimentatore messi a concorso, ripartiti nelle varie specializzazioni; con l'indicazione del titolo di studio richiesto, del programma d'esame e delle prove relative.

N. d'ordine	Sperimentatore	N. dei posti	Titolo di studio che si richiede	Prove	Programma
1	per le coltivazioni	5	laurea in scienze agrarie	scritta	Agronomia e coltivazioni.
				pratica	Botanica, coltivazioni, meccanica agraria.
				orale	Botanica generale e sistematica; chimica agraria; economia agraria; entomologia agraria e patologia vegetale; agronomia e coltivazioni; ecologia. Traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.
2	per l'economia agraria	1	laurea in scienze agrarie	scritta	Economia agraria.
				pratica	Contabilità agraria.
				orale	Economia politica; economia agraria; estimo; elementi di statistica; legislazione agraria; elementi di geografia economica dei paesi coloniali; coltivazioni e zootecnia. Traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.
3	per la biologia ed il miglioramento delle specie vegetali	2	laurea in scienze agrarie o in scienze naturali	scritta	Genetica vegetale.
				pratica	Prove di laboratorio relative alla genetica vegetale.
				orale	Botanica generale e sistematica; zoologia; genetica vegetale; elementi di statistica metodologica; chimica biologica; elementi di coltivazioni e zootecnia; traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.
4	per la patologia vegetale	1	laurea in scienze agrarie o in scienze naturali	scritta	Patologia vegetale.
				pratica	Riconoscimento delle più comuni malattie delle piante coltivate. Esecuzione di un preparato microscopico di un organo ammalato di pianta o di un fungo parassita, descrivendone brevemente in una relazione scritta, eventualmente corredata di disegni, le cose osservate nel preparato.
				orale	Botanica generale e sistematica; patologia vegetale; entomologia agraria; elementi di coltivazioni; mezzi di lotta preventivi e di cura contro le malattie delle piante prodotte da parassiti vegetali, animali o da cause inorganiche; chimica; nozioni di tecnica microscopica. Traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.
5	per la zootecnia	5	laurea in scienze agrarie o in veterinaria	scritta	Zootecnia.
				pratica	Egognosia, zootecnia, riconoscimento di piante foraggere e di essenze vegetali spontanee.
				orale	Zoologia; genetica animale; anatomia animale e zoognosia; zootecnia, coltivazioni con particolare riguardo alle culture foraggere ed ai pascoli; ecologia; economia agraria; chimica biologica con particolare riguardo all'alimentazione del bestiame.

N. d'ordine	Sperimentatore	N. dei posti	Titolo di studio che si richiede	Prove	Programma
					Traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.
6	per la chimica agraria e tecnologica	1	laurea in scienze agrarie o in chimica pura o in chimica e farmacia	scritta	Chimica agraria.
				pratica	Analisi di materie di uso agrario e prodotti agrari.
				orale	Chimica generale, chimica agraria, agronomia, elementi di coltivazioni e zootecnia, tecnologia dei più importanti prodotti coloniali.
					Traduzione in italiano di un brano dal francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana:*
TERUZZI

Concorso per titoli ad un posto di ispettore agrario generale (grado 5°), a cinque posti di ispettore agrario superiore (grado 6°), a otto posti di ispettore agrario capo (grado 7°), e a diciassette posti di ispettore agrario (grado 9°), nel ruolo degli ispettori agrari (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;
Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli ad un posto di ispettore agrario generale (grado 5°), a cinque posti di ispettore agrario superiore (grado 6°), a otto posti di ispettore agrario capo (grado 7°) e a diciassette posti di ispettore agrario (grado 9°);

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ispettori agrari del Corpo agrario coloniale (gruppo *A*):

a) per un posto di ispettore agrario generale (grado 5°);
b) per cinque posti di ispettore agrario superiore (grado 6°);
c) per otto posti di ispettore agrario capo (grado 7°);
d) per diciassette posti di ispettore agrario (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnico-agrari, e laureati in scienze agrarie appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato, dello stesso gruppo o di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso della laurea in scienze agrarie e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire sei, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, e

con l'indicazione del loro recapito in Italia, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Questi ultimi aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in s.p.e., non iscritti al P.N.F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

d) del titolo di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) di due docenti di Università particolarmente competenti in materia;

d) del capo dell'Ispettorato di agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana, o di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di agricoltura e foreste di grado non inferiore al 5°.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 8.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 9.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 8.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Concorso per titoli e per titoli ed esami a dodici posti di ispettore agrario principale nel ruolo degli ispettori agrari (grado 8°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a dodici posti di ispettore agrario principale nel ruolo degli ispettori agrari del Corpo agrario coloniale (grado 8°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a dodici posti di ispettore agrario principale nel ruolo degli ispettori agrari del Corpo agrario coloniale (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnico-agrari, o laureati in scienze agrarie appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso della laurea in scienze agrarie e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Art. 3.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da lire sei, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, parternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti e con l'indicazione del loro recapito in Italia, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Questi ultimi aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta da bollo da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in s.p.e., non iscritti al P.N.F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

d) del titolo di studio, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1° agronomia e coltivazioni;
2° economia agraria ed estimo;
3° zootecnia.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle materie seguenti:

1° industrie agrarie;
2° costruzioni rurali e idraulica agraria pratica;

3° storia della colonizzazione con particolare riguardo alla colonizzazione nell'Africa Italiana;

4° elementi di diritto agrario e di legislazione agraria nell'Africa Italiana;

5° ordinamento politico-amministrativo nell'Africa Italiana.

Art. 8.

Per essere ammessi agli esami i candidati che hanno obbligo di sottoporvisi, dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare le prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) di due docenti di Università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

d) del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana o di un funzionario di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e foreste di grado non inferiore al 6°.

Per la prova facoltativa di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti per coloro che hanno diritto a conseguire il grado 8° senza sostenere i prescritti esami e di dieci punti per i titoli e di dieci punti per gli esami per coloro che hanno obbligo di sottoporsi agli esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Concorso per esami a diciotto posti di ispettore agrario in prova nel ruolo degli ispettori agrari (gruppo A)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a 18 posti di ispettore agrario in prova nel ruolo degli ispettori agrari del Corpo agrario coloniale (gruppo *A*).

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione a 18 posti di ispettore agrario in prova nel ruolo degli ispettori agrari del Corpo agrario coloniale (gruppo *A*).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documantata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie Italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del precedente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente Ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito e per quelli residenti in Colonia o all'estero anche il loro recapito in Italia; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi Colonia; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, intendano sostenere e la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni.

Detti limiti inoltre sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da lire 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente,la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitara di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta da bollo da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante

certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo di lire 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato ed impiegati a contratto assunti con le norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici. Tale stato di servizio non è richiesto per il personale dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

a) agronomia e coltivazioni;

b) economia rurale ed estimo;

c) zootecnia.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle materie seguenti:

1) industrie agrarie;

2) costruzioni rurali ed idraulica agraria;

3) entomologia agraria e patologia vegetale;

4) elementi di diritto agrario e di legislazione;

5) ordinamento corporativo.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale del 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente inscritti ai Fasci

di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ispettori agrari in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; tale servizio potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli ispettori agrari in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di ispettore agrario in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi dei RR. decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di ispettore in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Agli ispettori agrari in prova destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 10°.

Ottenuto il giudizio definitivo del Consiglio di amministrazione gli ispettori agrari in prova saranno nominati di ruolo con la qualifica di ispettore agrario aggiunto e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana o di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di agricoltura e foreste di grado non inferiore al 6°;

d) di due docenti di Università, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova facoltativa di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Concorso per titoli a dieci posti di esperto agrario di 1ª classe nel ruolo degli esperti agrari (grado 8°, gruppo B)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2371, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Vista la nota n. 940/1.3.1. del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli a dieci posti di esperto agrario di 1ª classe nel ruolo degli esperti agrari del Corpo agrario coloniale (grado 8°, gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di esperto agrario di 1ª classe nel ruolo degli esperti agrari del Corpo agrario coloniale (grado 8°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, in possesso del diploma di Regia scuola agraria media superiore o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità, e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta da bollo da lire 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in s. p. e., non iscritti al P. N. F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 6.

Il giudizio sui concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) del capo dell'Ispettorato di agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana; o di chi ne fa le veci purchè di grado non inferiore al 6°, o di un funzionario del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 6°;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di un funzionario di grado non inferiore al 6° del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno ventotto punti su quaranta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 8.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 9.

Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno

considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 8.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*: TERUZZI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Concorso per titoli e per titoli ed esami a venticinque posti di esperto agrario di 2ª classe nel ruolo degli esperti agrari (grado 9°, gruppo B).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a venticinque posti di esperto agrario di 2ª classe nel ruolo degli esperti agrari del Corpo agrario coloniale (grado 9°, gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a venticinque posti di esperto agrario di 2ª classe nel ruolo degli esperti agrari del Corpo agrario coloniale (grado 9°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che, entro i termini del presente bando, si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso che siano in possesso del diploma di Regia scuola media agraria superiore o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

c) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 9°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 9° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in s.p.e., non iscritti al P.N.F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale

l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) agronomia e coltivazioni;

2) economia agraria ed estimo;

3) zootecnia ed igiene del bestiame.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) tecnologia agraria;

2) elementi di costruzioni rurali e topografia;

3) elementi di diritto agrario e di legislazione. Ordinamento corporativo;

4) storia della colonizzazione con particolare riguardo a quella dell'Africa italiana;

5) ordinamento politico amministrativo dell'Africa italiana.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente, e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana o di chi ne fa le veci purchè di grado non inferiore al sesto, o di un funzionario del Ministero di agricoltura e foreste di grado non inferiore al sesto;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due insegnanti di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento. Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti, di cui dieci da assegnare per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 9° per coloro che hanno diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina, da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 11.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 10.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Concorso per esami a ottantacinque posti di esperto agrario in prova nel ruolo degli esperti agrari (gruppo B)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a ottantacinque posti di esperto agrario in prova nel ruolo degli esperti agrari del Corpo agrario coloniale (gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione a ottantacinque posti di esperto agrario in prova nel ruolo degli esperti agrari del Corpo agrario coloniale (gruppo *B*).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di Regia scuola agraria media superiore o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 6, dovranno essere presentate al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale pel personale), debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente Ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi Colonia; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane il concorrente intende sostenere, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino inscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni.

Detti limiti inoltre sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono comulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato, redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato; ovvero rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci italiani all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi in carta da bollo da lire 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti e imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato; ovvero certificato, su carta bollata da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio e della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9) diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'Autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimanti dal Governatore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione statale e gli impiegati a contratto assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Nono si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3, e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) agronomia e coltivazioni;

2) zootecnia e igiene del bestiame;
3) economia agraria ed estimo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle materie seguenti:

1) contabilità agraria;
2) entomologia e patologia vegetale;
3) tecnologia agraria;
4) elementi di costruzioni rurali e di topografia;
5) elementi di diritto agrario e di legislazione;
6) ordinamento corporativo.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto in punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come appresso:

1) tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2) un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, esperti agrari in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunziato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; tale servizio potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli esperti agrari in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di esperto agrario in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 700 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di esperto agrario in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Agli esperti agrari in prova destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile, ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11° del gruppo *B*.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli esperti agrari in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di esperto agrario di 4ª classe e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana o di chi ne fa le veci purchè di grado non inferiore al sesto o di un funzionario del Ministero di agricoltura e foreste di grado non inferiore al sesto;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due insegnanti di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9°, esercita la funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2103399) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.